N. 577 - 12 / R.G. G.I.P. (Dr. Stanislao SAELI)

TRIBUNALE MILITARE DI NAPOLI

UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Piazza S.Maria degli Angeli a Pizzofalcone n. 2
Tel.: 081-7645580 - Fax: 081-7641818

AVVISO AL CONTUMACE
DI
DEPOSITO DI SENTENZA EMESSA IN CAMERA DI CONSIGLIO

(Artt. 128 c.p.p. e 261 c.p.m.p.)

Il Cancelliere, in relazione al procedimento penale nei confronti di:

1. , nato a il , residente in , domiciliato, ai sensi dell'art. 161 c.p.p.,presso il difensore Avv. Antonio Maria LA SCALA, con studio in Bari, Via Melo da Bari n. 205
   difeso da: Avv. Antonio Maria LA SCALA, del Foro di Bari, con studio in Bari, Via Melo da Bari n. 205, difensore di fiducia;
2. , nato a il residente in , domiciliato, ai sensi dell'art. 161 c.p.p.,presso il difensore Avv. Antonio Maria LA SCALA, con studio in Bari, Via Melo da Bari n. 205 - appuntato scelto CC. –
   difeso da: Avv. Antonio Maria LA SCALA, del Foro di Bari, con studio in Bari, Via Melo da Bari n. 205, difensore di fiducia;
3. , nato a il residente in domiciliato, ai sensi dell'art. 161 c.p.p.,presso il difensore Avv. Antonio Maria LA SCALA, con studio in Bari, Via Melo da Bari n. 205 - appuntato CC. -
   difeso da: Avv. Antonio Maria LA SCALA, del Foro di Bari, con studio in Bari, Via Melo da Bari n. 205, difensore di fiducia;
4. , nato a il , residente in , domiciliato, ai sensi dell'art. 161 c.p.p.,presso il difensore Avv. Antonio Maria LA SCALA, con studio in Bari, Via Melo da Bari n. 205 - maresciallo capo CC. -
   difeso da: Avv. Antonio Maria LA SCALA, del Foro di Bari, con studio in Bari, Via Melo da Bari n. 205, difensore di fiducia;
5. , nato a il , residente in , domiciliato, ai sensi dell'art. 161 c.p.p.,presso il difensore Avv. Antonio Maria LA SCALA, con studio in Bari, Via Melo da Bari n. 205 - appuntato CC. -
   difeso da: Avv. Antonio Maria LA SCALA, del Foro di Bari, con studio in Bari, Via Melo da Bari n. 205, difensore di fiducia;
6. , nato a il , residente in domiciliato, ai sensi dell'art. 161 c.p.p.,presso il difensore Avv. Antonio Maria LA SCALA, con studio in Bari, Via Melo da Bari n. 205 - appuntato scelto CC. -
   difeso da: Avv. Antonio Maria LA SCALA, del Foro di Bari, con studio in Bari, Via Melo da Bari n. 205, difensore di fiducia;

IMPUTATI DI:

a) Truffa aggravata (artt. 234 comma 2 c.p.m.p., 47 nr. 2 c.p.m.p.)

A V V I S A

–
–
–

che in data **27 settembre 2012** è stato depositato in cancelleria l'originale della sentenza emessa in data **27 settembre 2012** dal Giudice dell'udienza preliminare, Stanislao SAELI, come da copia conforme, che costituisce parte integrante del presente avviso.

Napoli, 23 ottobre 2012

L'Assistente Amministrativo
(Clelia MONTEMURRO)

2012 5 NOVEMBRE 10,40
VIA MELO 205
AVV. ZANERA RAFFAELE
MARINELLI VINCENZO
c/o AVV. ANTONIO MARIA LA SCALA
AVV. DANIELA MARZANO
COLL. DI STATO

N.468 /11 R.G.N.R.
N. 577 - 12 / R.G. G.U.P.

Sentenza n. 30/12

TRIBUNALE MILITARE DI NAPOLI

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DELL'UDIENZA PRELIMINARE

presso il Tribunale Militare di Napoli, Dott. Stanislao SAELI, all'udienza preliminare del 27 settembre 2012 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale a carico di:

1. , nato a) il , residente in , domiciliato, ai sensi dell'art. 161 c.p.p., presso il difensore Avv. Antonio Maria LA SCALA, - *difeso da*: Avv. Antonio Maria LA SCALA, del Foro di Bari, *Contumace*

IMPUTATO DI:

A) Truffa aggravata (artt. 234 comma 2 c.p.m.p., 47 nr. 2 c.p.m.p.)perché, Appuntato Scelto dei Carabinieri, in servizio alla Stazione di nel periodo compreso tra gennaio 2006 ed il dicembre 2010, omettendo di comunicare al competente ufficio amministrativo di aver effettuato ore di lavoro notturno, in realtà non svolto, induceva in errore il predetto ufficio amministrativo che liquidava il corrispettivo di quanto segnalato, percependo così un ingiusto profitto, a danno dell'amministrazione nella misura complessiva di euro 966,00. Con l'aggravante del grado rivestito di Appuntato Scelto.

2. , nato a il residente in , domiciliato, ai sensi dell'art. 161 c.p.p., presso il difensore Avv. Antonio Maria LA SCALA, - appuntato scelto CC. in servizio presso: Stazione Carabinieri di *difeso da*: Avv. Antonio Maria

Data sentenza:

27 settembre 2012

Data deposito:

27 SET. 2012

Estensore:

Dr. Stanislao SAELI

il

inviato estratto esecutivo

a:

Procura Militare di:

Redatta scheda casellario il:

Campione penale art.:

Impugnazioni presentate da:

LA SCALA, del Foro di Bari,; *Contumace*

IMPUTATO DI:

a) Truffa aggravata (artt. 234 comma 2 c.p.m.p., 47 nr. 2 c.p.m.p.)perché, Appuntato Scelto dei Carabinieri, in servizio alla Stazione di nel periodo compreso tra gennaio 2006 e dicembre 2010, omettendo di comunicare al competente ufficio amministrativo di aver indebitamente percepito, per ore di lavoro straordinario in realtà non svolto, per indennità stipendiali accessorie e per servizi non effettuati, la somma complessiva di euro 930,00, induceva in errore il predetto ufficio amministrativo e realizzava un ingiusto profitto a danno dell'amministrazione. Con l'aggravante del grado rivestito di Appuntato Scelto.

3. nato a il residente in domiciliato, ai sensi dell'art. 161 c.p.p., presso il difensore Avv. Antonio Maria LA SCALA, - appuntato CC. in servizio presso: Stazione Carabinieri di *difeso da*: Avv. Antonio Maria LA SCALA, del Foro di Bari,; *Contumace*

IMPUTATO DI:

a) Truffa aggravata (artt. 234 comma 2 c.p.m.p., 47 nr. 2 c.p.m.p.)perché, Appuntato Scelto dei Carabinieri, in servizio alla Stazione di nel periodo compreso tra gennaio 2008 e luglio 2010, omettendo di comunicare al competente ufficio amministrativo di aver indebitamente percepito, per ore di lavoro straordinario in realtà non svolto, per indennità stipendiali accessorie e per servizi non effettuati, la somma complessiva di euro 330,00, induceva in errore il predetto ufficio

amministrativo e realizzava un ingiusto profitto a danno dell'amministrazione. Con l'aggravante del grado rivestito di Appuntato.

4. nato a il residente in domiciliato, ai sensi dell'art. 161 c.p.p., presso il difensore Avv. Antonio Maria LA SCALA, - maresciallo capo CC. in servizio presso: Stazione Carabinieri di *difeso da*: Avv. Antonio Maria LA SCALA, del Foro di Bari,; *Contumace*

IMPUTATO DI:

a) Truffa aggravata (artt. 234 comma 2 c.p.m.p., 47 nr. 2 c.p.m.p.)perché, dei Carabinieri, in servizio alla Stazione di nel periodo compreso tra gennaio 2006 e dicembre 2010, omettendo di comunicare al competente ufficio amministrativo di aver indebitamente percepito, per ore di lavoro straordinario in realtà non svolto, per indennità stipendiali accessorie e per servizi non effettuati, la somma complessiva di euro 888,00, induceva in errore il predetto ufficio amministrativo e realizzava un ingiusto profitto a danno dell'amministrazione. Con l'aggravante del grado rivestito di

5. nato a residente in domiciliato, ai sensi dell'art. 161 c.p.p., presso il difensore Avv. Antonio Maria LA SCALA, - appuntato CC. in servizio presso: Stazione Carabinieri di *difeso da*: Avv. Antonio Maria LA SCALA, del Foro di Bari,; *Contumace*

IMPUTATO DI:

a) Truffa aggravata (artt. 234 comma 2 c.p.m.p., 47 nr. 2

c.p.m.p.)perché, Appuntato Scelto dei Carabinieri, in servizio alla Stazione di nel periodo compreso tra gennaio 2006 e dicembre 2010, omettendo di comunicare al competente ufficio amministrativo di aver indebitamente percepito, per ore di lavoro straordinario in realtà non svolto, per indennità stipendiali accessorie e per servizi non effettuati, la somma complessiva di euro 840,00, induceva in errore il predetto ufficio amministrativo e realizzava un ingiusto profitto a danno dell'amministrazione. Con l'aggravante del grado rivestito di Appuntato Scelto.

6. nato a il residente in domiciliato, ai sensi dell'art. 161 c.p.p., presso il difensore Avv. Antonio Maria LA SCALA, - appuntato scelto CC. in servizio presso: Stazione Carabinieri di *difeso da*: Avv. Antonio Maria LA SCALA, del Foro di Bari,; *Contumace*

IMPUTATO DI:

a) Truffa aggravata (artt. 234 comma 2 c.p.m.p., 47 nr. 2 c.p.m.p.) perché, Appuntato Scelto dei Carabinieri, in servizio alla Stazione di nel periodo compreso tra gennaio 2006 e dicembre 2010, omettendo di comunicare al competente ufficio amministrativo di aver indebitamente percepito, per ore di lavoro straordinario in realtà non svolto, per indennità stipendiali accessorie e per servizi non effettuati, la somma complessiva di euro 828,00, induceva in errore il predetto ufficio amministrativo e realizzava un ingiusto profitto a danno dell'amministrazione. Con l'aggravante del grado rivestito di Appuntato Scelto.

persone offese:

- *Amministrazione Militare - Assente*

Conclusioni delle parti:

Richieste del P.M.: Richiesta di rinvio a giudizio

Richieste della difesa: Non luogo a procedere per tutti gli imputati

A seguito di indagini preliminari , il PM in sede avanzava richiesta di rinvio a giudizio nei confronti degli odierni imputati siccome ritenuti responsabili dei reati loro ascritti.

All'udienza odierna ,sentite le conclusioni delle parti, il Giudice emetteva sentenza di luogo a procedere nei confronti di tutti gli imputati, stralciando la posizione del solo per il quale si è disposto il richiesto rinvio a giudizio.

Dall'esame delle risultanze delle indagini è emerso con certezza che nel corso di un quadriennio gli odierni imputati hanno percepito indebitamente somme loro dovute .

E' altresì emerso , come sottolineato dalla Difesa , che dette somme, erogate mensilmente nel corso di un quadriennio , a fronte di quanto percepito in relazione al grado ed all'anzianità dai singoli imputati ammontavano (come da contestazione) a circa venti euro al mese ; se a ciò si aggiunge che , come dimostrato dalla Difesa, la somma contestata risulta erronea poiché calcolata non tenendo conto della novella introdotta con DPR 18.6.2002 n.164(che ha recepito l'accordo sindacale per le Forze di Polizia) che ha diminuito l'indennità (di cui si discute) dagli originari 7 euro per ora (su cui si è basata la contestazione odierna) a € 4,10 per ora, appare evidente che la percezione dell'errore da parte degli

imputati risulta quasi impossibile poiché la somma percepita in più si assesterebbe intorno a € 10 al mese.

La composizione , infine , della busta paga è tale per cui il netto alla mano risulta dalla sommatoria di una congerie di voci; la sua comprensione ,pertanto , non risulta certamente agevole.

In questo contesto non appare possibile sostenere ,come pretende la pubblica accusa , la consapevolezza dell'indebita percezione di somme non dovute accompagnate dalla volontà di omettere la doverosa segnalazione alle Autorità Amministrative da parte degli odierni imputati.

Tale consapevolezza , infatti, risulta esclusa dalle dichiarazioni del Comandante Esposito ; egli ha affermato che nei suoi compiti è compreso quello di inviare i dati da cui sarebbero derivati i compensi ,poi rivelatisi errati , senza che altri ne fossero a conoscenza o avessero in alcun modo possibilità di verificarne la correttezza.

P.Q.M.

Visto l'art.425 c.p.p.

DICHIARA

non luogo a procedere nei confronti di

in ordine al reato a loro ascritto

perché il fatto non costituisce reato.

Sentenza di non luogo a procedere: perchè il fatto non costituisce reato

Napoli, 27 settembre 2012

Il Giudice dell'udienza preliminare

(Dott. Stanislao SAELI)

Depositato in cancelleria

27 SET. 2012

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
(Sig.ra Clelia MONTEMURRO)

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
(Sig.ra Clelia MONTEMURRO)